



10128 Torino, via Fanti 17
Telefono 011/57181
Telefax 011/544634
<http://www.ui.torino.it>
Codice Fiscale 80082190010

Torino, 13 Settembre 2010

Prot. n. 8053 - SEA/SM/lit

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Oggetto: **EMISSIONI IN ATMOSFERA**
Modifiche al titolo quinto del
D.Lgs. 152/2006

- Loro Sedi -

Il D.Lgs. 152/2006, cosiddetto “codice ambientale”, è stato oggetto di importanti modifiche con il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, pubblicato nella G.U. n. 186 dell’11 agosto 2010. Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto u.s. e il nuovo testo del D.Lgs. 152/2006, integrato con le modifiche, è disponibile nel nostro sito internet nella sezione Servizi/Energia e Ambiente/Strumenti/Documenti e Testi Normativi. Le novità riguardano in particolare:

- la parte prima “Disposizioni comuni e principi generali”;
- la parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Come si può osservare, la parte seconda tratta ora anche della regolamentazione IPPC, in quanto la relativa norma, il D.Lgs. 59/2005, è stata abrogata e sostanzialmente incorporata senza modifiche significative all'interno del D.Lgs. 152/2006, in un nuovo titolo, il III-bis, della parte seconda..

In tale contesto la presente circolare tratta esclusivamente la disciplina delle emissioni in atmosfera della parte quinta, che presenta di gran lunga il maggior interesse applicativo per le imprese. Sottolineiamo al riguardo, in particolare, che:

- il quadro degli impianti soggetti ad autorizzazione si amplia a nuovi importanti casi, prima esclusi;
- l'utilizzo delle autorizzazioni di carattere generale viene considerevolmente limitato;

- nuove scadenze sono state introdotte sia per gli impianti industriali che per quelli termici civili.

Una nota riassuntiva delle principali modifiche apportate alla previgente normativa è allegata alla presente circolare.

Al fine di illustrare e approfondire le novità intervenute in questa complessa tematica abbiamo organizzato un incontro per il giorno

29 settembre p.v., ore 9.00

presso il nostro Centro Congressi, sala Giovanni Agnelli, cui possono partecipare le aziende associate previa segnalazione via posta elettronica all'indirizzo *energia@ui.torino.it*. In tale occasione saranno inoltre illustrate dagli Enti competenti anche le attività in corso sulla materia a livello regionale e provinciale.

Il nostro servizio Energia e Ambiente (tel. 011 5718452, email *energia@ui.torino.it*) rimane a disposizione delle aziende associate per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE


All.

LA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

LE NOVITÀ APPORTATE DAL D.LGS. 128/2010

Le modifiche apportate alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 dal parte del D.Lgs. 128/2010 sono numerose, talvolta strutturali e di ampia portata, in altri casi di carattere puntuale o settoriale. In tale ambito, nella presente nota si è cercato di fornire un quadro sintetico e completo delle sole novità di diretto interesse operativo per l'impresa. Al riguardo occorre tener conto che in molti casi il nuovo quadro normativo, in vigore dal 26 agosto u.s., presenta maggiori obblighi e adempimenti formali rispetto al passato, per cui risulta opportuno acquisirne un'adeguata conoscenza in relazione sia a quanto la norma richiede al gestore di impianti esistenti, sia per individuare correttamente i procedimenti da seguire in caso di modifiche degli impianti o di installazione di nuovi.

1. Impianti industriali (titolo I)

1.1. Autorizzazioni

L'entità tecnica autorizzata ad emettere in atmosfera non è più l'impianto, ma lo stabilimento, inteso come il luogo stabile ove si svolge una determinata attività sottoposta al potere decisionale di un unico gestore, con la possibile presenza di uno o più impianti. Ogni stabilimento dovrà di conseguenza disporre di un'unica autorizzazione, che potrà quindi essere a carattere ordinario (autorizzazione esplicita rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 269) o di carattere generale (autorizzazione tacita qualora gli impianti siano conformi ai riferimenti regionali di cui all'art. 272, comma 2). All'interno dello stabilimento potranno comunque coesistere anche impianti non soggetti ad autorizzazione, i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti di cui all'art. 272, comma 1 (vedi punto 1.2.).

Pertanto le autorizzazioni riguarderanno ora i nuovi stabilimenti e le modifiche di stabilimenti, mentre i trasferimenti sono equiparati ai nuovi.

1.1.1. Le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269)

Il procedimento autorizzatorio in via ordinaria di cui all'art. 269 presenta un'importante novità nel caso di modifiche di stabilimento. In tale ipotesi viene meno l'obbligo, per l'autorità competente, di indire una conferenza di servizi per ciascun procedimento. In assenza della conferenza il Comune deve essere informato del procedimento e avrà la facoltà di esprimere un parere entro i 30 gg successivi.

La durata delle autorizzazioni rimane di 15 anni ma l'autorità competente può imporre il rinnovo prima della scadenza se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulta necessaria ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria. Il rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento può

anche essere disposto in occasione di un procedimento per modifica sostanziale, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili.

1.1.2. Le autorizzazioni di carattere generale (art. 272.2)

Tali autorizzazioni, come noto, non sono rilasciate in via esplicita, ma presuppongono una domanda di adesione ad un provvedimento di carattere generale emanato dall'autorità competente (in Piemonte la Regione) in relazione a specifici impianti e a determinate condizioni tecniche ed emissive. Uno stabilimento nel quale sono presenti esclusivamente impianti che ricadono in tali provvedimenti può quindi essere autorizzato mediante un'apposita domanda di adesione. In caso contrario, ossia se nello stabilimento è presente anche un solo impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato in via ordinaria, inclusi gli impianti che di per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale. In tal senso è importante osservare che laddove l'autorizzazione di carattere generale sia applicabile al di sotto di determinate soglie di produzione e di consumo e di potenza termica, deve essere preso in considerazione l'insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento.

L'autorizzazione si applica per 10 anni a decorrere dall'adesione, anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato. La nuova domanda di adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg prima della scadenza.

1.1.3. Il passaggio da impianto a stabilimento

1.1.3.1. Autorizzazioni in via ordinaria

Il passaggio dalle esistenti autorizzazioni rilasciate ad impianti ai sensi del D.P.R. 203/1988 all'autorizzazione di stabilimento si realizza con il seguente calendario, che sostituisce pertanto quello riportato in precedenza all'art. 281.1:

- Stabilimenti anteriori al 1988 – Sono gli stabilimenti nei quali è presente almeno un impianto esistente al 1° luglio 1988 ed autorizzato (in via tacita in Piemonte) ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/1988. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione entro il **31 dicembre 2011** o eventuale altra data anteriore stabilita dall'autorità competente. Se tuttavia è presentata una domanda di autorizzazione per modifica sostanziale prima di tale data l'autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allo stabilimento (art. 281.2).
- Stabilimenti anteriori al 2006 – Sono gli stabilimenti nei quali la prima autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'art. 6, 11 o 15 del D.P.R. 203/1988, purchè in funzione entro il 29 aprile 2008. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione entro:

- il **31 dicembre 2013**, o eventuale altra data anteriore stabilita dall'autorità competente a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la prima autorizzazione è anteriore al 1° gennaio 2000;
- Il **31 dicembre 2015**, o eventuale altra data anteriore stabilita dall'autorità competente a decorrere dal 1° gennaio 2014, se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1999.

Se l'autorità non si pronuncia nel termine di otto mesi dalla presentazione della domanda, o dieci mesi in caso di richiesta di integrazioni, occorre presentare l'istanza al Ministero dell'ambiente, che deve provvedere nei 150 gg successivi.

Le scadenze sopra indicate possono comunque essere anticipate se l'autorità competente ritiene che una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Infine, nel caso in cui uno stabilimento esistente sia qualificato come “nuovo”, ossia in possesso esclusivamente di autorizzazioni rilasciate ad impianti ai sensi dell'art. 269, il passaggio all'autorizzazione di stabilimento si realizza alla scadenza di tali autorizzazioni.

1.1.3.2. Autorizzazioni di carattere generale (art. 272.2)

I provvedimenti di autorizzazione di carattere generale emanati dalle autorità competenti in vigore del D.P.R. 203/1988 devono essere rinnovati entro il 29 aprile 2011, e i gestori che possono aderirvi a livello di stabilimento (vedi punto 1.1.2.) devono presentare la relativa domanda entro i 6 mesi successivi al rinnovo di tali provvedimenti, fatto salvo il caso in cui questi stabiliscano eventuali termini diversi.

1.2. Impianti ed attività non soggetti ad autorizzazione (art. 272.1)

Continuano ad essere esenti da autorizzazione i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti dell'elenco dell'allegato IV, parte 1, che è stato ora integrato con le voci riportate in precedenza all'art. 269.14 (impianti termici, di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota).

Tali esenzioni sono state tuttavia ristrette, in particolare in due casi di rilievo:

- per gli impianti termici di processo la soglia di esenzione dall'autorizzazione si calcola non più considerando la potenzialità termica di ciascuna macchina, bensì la somma delle potenzialità delle macchine termiche presenti nello stabilimento;
- per le lavorazioni meccaniche, prima esenti da soglia di esclusione, si ha ora un limite pari a 500 kg/anno di consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni).

Un'ulteriore restrizione riguarda la linea fanghi degli impianti di trattamento acque, mentre sono stati aggiunti i dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento.

1.3. Convogliamento delle emissioni

Pur permanendo l'obbligo del camino unico per ciascun impianto, l'art. 270.6 consente ora di derogare da tale disposizione, oltre che ragioni tecniche, anche per motivi di sicurezza.

I termini per l'adeguamento al camino unico sono fissati in 3 anni dal:

- rilascio della nuova autorizzazione di stabilimento per gli impianti autorizzati ex D.P.R. 203/1988,
- rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006,
- rilascio di autorizzazioni in via generale,

fermo restando che le autorizzazioni possono stabilire termini più brevi (art. 270.8).

1.4. Limiti alle emissioni

Tra i casi in cui non risultano applicabili i limiti alle emissioni di cui all'art. 271.14 si aggiunge ora l'anomalia. In caso di guasto o anomalia il gestore è tuttavia tenuto a sospendere l'esercizio dell'impianto se questo può determinare un pericolo per la salute umana.

1.5. Controllo delle emissioni (art. 271.17-20)

Viene prevista l'emanazione di un decreto sui metodi di campionamento ed analisi delle emissioni, ad integrazione dell'allegato VI alla parte quinta. In attesa di tale decreto i controlli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell'autorizzazione o, in assenza, di metodi CEN, UNI, ISO.

Per gli stabilimenti autorizzati dopo l'emanazione del decreto si prevede, tra le altre cose, che:

- i metodi siano individuati dall'allegato VI;
- in caso di modifica dei metodi sia possibile, ove opportuno, la revisione dei limiti;
- il gestore effettui i controlli con i metodi indicati in autorizzazione e li metta a disposizione degli enti di controllo;
- se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorità simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso in cui il metodo di riferimento e quello dell'autorizzazione forniscano risultati diversi, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi e, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione.

Qualora l'autocontrollo evidenzi il superamento di un limite, ciò non rappresenta un reato sanzionabile ai sensi dell'art. 279.2 e il gestore deve darne comunicazione all'autorità competente entro 24 ore dal accertamento.

1.6. Poteri di ordinanza (art. 278)

La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non sono riferite allo stabilimento, ma agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative.

1.7. Sanzioni (art. 279)

La sanzione per la mancata comunicazione di modifica non sostanziale passa da penale ad amministrativa, pur rimanendo invariato l'importo (fino a 1000 €) (279.1).

Assumono rilevanza penale le violazioni delle prescrizioni stabilite da piani e programmi di qualità dell'aria (279.2).

1.8. Sistemi di misurazione in continuo di impianti termici (art. 294.1)

Nel confermare l'applicabilità delle disposizioni sulle misurazioni in continuo per impianti termici del titolo I di potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, viene precisato che a tal fine deve essere presa in considerazione la potenza termica di ciascun focolare. Se l'autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del monossido di carbonio a fronte di un limite non sono richiesti altri monitoraggi.

I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti elencati all'art. 273.15, anche di potenza termica inferiore a 50 MW.

2. Impianti termici civili (titolo II)

2.1. Campo di applicazione

Il titolo II si applica ora agli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile utilizzato. Rimane invece inalterata la soglia inferiore di applicabilità di 0,035 MW. Ciò significa che un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW è soggetto alle disposizioni del titolo I e deve pertanto essere autorizzato, mentre le disposizioni del titolo II si applicano se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW e superiore a 0,035 MW.

2.2. Definizioni

Tra le novità a livello di definizioni segnaliamo le seguenti.

- Generatore di calore: ne viene ampliato l'ambito tecnico, che passa da produzione di acqua calda o vapore a produzione di calore.
- Impianto termico civile: si precisa che è ricompresa anche la climatizzazione estiva.
- Modifica dell'impianto: ora è data da qualsiasi intervento che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 37/2008 sull'installazione di impianti all'interno degli edifici.
- Autorità competente: ora è la Regione o gli enti da essa delegati (in Regione Piemonte la competenza è attribuita ai Comuni per gli impianti termici degli edifici di civile abitazione e alle Province per gli altri impianti termici di climatizzazione).

2.3. Installazione o modifica di impianti (art. 284.1)

Le procedure da seguire in caso di impianti nuovi o modificati sono modificate come segue.

- Nell'ambito della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni devono essere messe a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
- L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità (Sportello Unico comunale) provvede ad inviare tale atto all'autorità competente.
- L'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale.
- Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

Di conseguenza il modulo di denuncia riportato nella parte I dell'allegato IX è stato abrogato. Le relative denunce già effettuate continuano tuttavia a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richiede il certificato di conformità (D.Lgs. 128/2010, art. 3.34).

2.4. Impianti esistenti (art. 284.2)

Per gli impianti termici civili in esercizio al 29 aprile 2006 il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il **31 dicembre 2012**, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Entro la stessa data il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

Se un impianto esistente era stato autorizzato ai sensi del titolo I ma ora ricade nel titolo II l'adeguamento alle prescrizioni tecniche dell'art. 285 è effettuato entro il **1° settembre 2013** (D.Lgs. 128/2010, art. 3.32). Gli obblighi di dichiarazione dell'art. 284 incombono sul titolare dell'autorizzazione.

Le denunce trasmesse ai sensi della precedente versione dell'art. 284.2, possono essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale (D.Lgs. 128/2010, art. 3.35).

2.5. Abilitazione alla conduzione (art. 287)

Il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili non è più rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, ma dall'autorità individuata dalla Regione.

La Regione disciplina:

- le modalità di formazione dei conduttori;
- le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

La disciplina previgente dei corsi e degli esami rimane comunque in vigore fino all'emanazione delle disposizioni regionali.

2.6. Controlli (art. 288.8)

I controlli sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al D.Lgs. 192/2005, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti.

2.7. Certificazione dei generatori di calore (art. 290.4)

Con D.M., da adottare entro il 31 dicembre 2010, saranno disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore a 0,035 MW, alimentati con biomasse e carbone di legna.

In tale certificazione si assegnerà, in relazione ai livelli prestazionali ed emissivi assicurati, una specifica classe di qualità.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria potranno imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. Inoltre i programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicureranno priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore.

2.8. Sistemi di misurazione in continuo di impianti termici civili (art. 294.3)

La disposizione previgente, che conteneva prescrizioni non coerenti tra articolato e allegato, è stata riscritta, stabilendo l'obbligo di installazione dei sistemi di misurazione in continuo di temperatura fumi, ossigeno libero e monossido di carbonio per impianti di potenza termica nominale superiore a 1,16 MW per singolo focolare. È richiesta inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Per quanto riguarda il paragrafo 5 della parte II dell'allegato IX questo contiene ora solo prescrizioni sulla misurazione delle pressioni relative.

3. Combustibili (titolo III)

3.1. Combustibili e rifiuti (art. 293.1)

I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti.

La combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X, o che comunque costituiscono rifiuti, è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti.

3.2. Biomasse

L'uso di biomasse e carbone di legna in impianti del titolo II può essere vietato dai piani e programmi di qualità dell'aria (all. X, parte I, sezione 2).

Tra i trattamenti di materiale vegetale ammessi per ottenere biomasse combustibili sono ora aggiunti al trattamento esclusivamente meccanico anche il lavaggio con acqua e l'essiccazione.

Salvo il caso in cui i materiali derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, la possibilità di utilizzare le biomasse come combustibile è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui all'art. 183.1, lettera p).

Le modalità di combustione delle biomasse sono ora oggetto di una specifica disciplina tecnica (all. X, parte II, sezione 4).

3.3. Biogas

Nell'ambito delle condizioni di utilizzo sono fornite disposizioni in merito ai controlli delle emissioni e al monitoraggio in continuo (all. X, parte II, sezione 6).